In merito alla legittimità o meno della stessa delibera, e nel premettere che si era in presenza di materia afferente strettamente alla sfera comunale e quindi preclusa alla potestà di intervento di questo Ufficio, si riteneva tuttavia che la delibera in oggetto rispondeva al dettato di cui all'art. 91 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, dal momento che la stessa norma fa espresso riferimento agli organi di vertice delle Amministrazioni locali, a nulla rilevando la previsione del Regolamento dell'Ente, stante la gerarchia delle fonti.

L'ultimo quesito aveva ad oggetto la possibilità della Commissione Edilizia di operare in regime di prorogatio stante il fatto che il suo componente di diritto, cioè il Sindaco, fosse cambiato.

Al riguardo lo scrivente chiariva che per quanto concerne la Commissione Edilizia, la stessa rientra negli organi collegiali con funzioni amministrative che - ai sensi dell'art. 49, comma 1 della legge n. 449/1997 - il cui contenuto è stato successivamente recepito sostanzialmente nell'art. 96 del D.Lgs. n. 267/2000, se non identificata come indispensabile andrebbe soppressa.

Pertanto la scelta di tale orientamento doveva essere rimessa agli organi di vertice del Comune e nel caso in cui ci fosse stata la propensione per il mantenimento della Commissione Edilizia era automatico che la stessa dovesse essere rinnovata a seguito della intervenuta nuova Amministrazione.

In tal caso l'Ufficio consigliava agli interessati si avanzare una apposita richiesta scritta al Sindaco, a norma del D.Lgs. 16.05.1994 n. 193 convertito nella legge n. 444/94, con la quale richiedevano il rinnovo della commissione edilizia.

5.13.5 Ufficio Postale aperto 3 giorni a settimana: il Difensore rappresenta le lamentele della cittadinanza

Un Sindaco di un Comune della Provincia dell'Aquilano si rivolgeva al Difensore civico rappresentando il malcontento dei propri cittadini a causa dell'apertura solo 3 giorni a settimana del locale Ufficio Postale.

L'Ufficio interveniva nei confronti della Direzione Poste Italiane e, seppur nel rispetto delle competenze della medesima società in materia di organizzazione e razionalizzazione dei propri servizi, chiedeva comunque alla stessa Direzione di tener conto di tale problematica atteso lo stato di disagio manifestato dalla cittadinanza composta per lo più di anziani che da sempre considerano "l'Ufficio Postale" un servizio basilare alle loro esigenze quotidiane.

Al riguardo la Direzione Poste Italiane faceva presente che, a seguito di una serie di procedimenti per il conseguimento dell'ottimizzazione strutturale ed economica della rete degli sportelli che coinvolgevano in modo particolare quegli Uffici Postali a scarso traffico, si era provveduto a razionalizzare gli orari di apertura al fine di adeguare l'offerta dei servizi alla reale richiesta da parte della popolazione.

Tuttavia precisava che l'articolazione di orario di apertura era comunque da ritenersi provvisoria e che pertanto avrebbe preso in considerazione le esigenze prospettate dai cittadini verificando l'ipotesi di riaprire l'Ufficio Postale a tempo pieno.

5.13.6 Presunte illegittimità sull'affidamento dell'incarico a struttura esterna per accertamento ICI

I Consiglieri di minoranza di un Comune inviavano a questo Ufficio un esposto con il quale nel mentre formulavano una serie di rilievi in merito al procedimento per l'attivazione di una struttura operativa da impegnare nell'azione di contrasto all'evasione ICI, chiedevano di porre in essere

opportuni interventi al fine di eliminare la presunta situazione di illegalità segnalata.

L'Amministrazione comunale, invitata dallo scrivente a fornire ogni chiarimento, utile spiegava che il ricorso alle trattativa privata, in deroga al principio generale dell'evidenza pubblica, era stato motivato oltre che dall'urgenza di intervenire, non conciliabile con i tempi tecnici necessari all'espletamento di una gara, dalla convenienza delle condizioni contrattuali, nonché dalla necessità di evitare la prescrizione dell'ICI con scadenza al 31.12.04.

Nel prendere atto di quanto comunicato dal Comune stesso lo scrivente faceva rilevare che comunque la materia degli appalti di pubblici servizi è disciplinata dal D.gs. 157/95 che all'art. 7 prevede i casi particolari ed eccezionali nei quali ricorrere alla trattativa privata.

In relazione a ciò si deduceva che i motivi eccezionali e l'impellente urgenza potevano sussistere nel momento del primo incarico, volto ad evitare la prescrizione della annualità scaduta al 31.12.04 mentre riguardo alla proroga i relativi presupposti non sembravano trovare riscontro in nessuna delle casistiche previste dalla citata fonte legislativa.

Inoltre sulla natura dell'incarico venivano espresse alcune perplessità in quanto tale forma appariva del tutto ibrida dal momento che, trattandosi di un servizio vero e proprio, questo andava affidato con tutte le forme e modalità indicate nel menzionato D.Lgs. 157/95, ivi compresi i requisiti che le ditte concorrenti devono possedere, diversamente si sarebbe configurato una assunzione mascherata che poteva ingenerare responsabilità amministrativo-contabili.

Pertanto il Difensore civico invitava l'Amministrazione a procedere all'interruzione del rapporto alla scadenza della proroga senza ulteriori differimenti e rinnovi, al fine di non incappare nelle sopraddette responsabilità.

5.13.7 Presunta condizione antigiuridica di un Assessore comunale

Un Consigliere comunale inviava allo scrivente un esposto con il quale denunciava una presunta condizione antigiuridica di un Assessore comunale che oltre ad avere la delega "all'ambiente, Energia, Servizi Pubblici, Protezione Civile, Gestione e Manutenzione del Patrimonio e Decoro Urbano" era anche titolare di uno studio professionale di progettazione e direzione lavori.

In relazione a tale esposto l'Ufficio interveniva nei confronti dell'Amministrazione comunale chiedendo al Sindaco di specificare le materie ricomprese nella delega "decoro urbano".

La stessa Amministrazione precisava al riguardo che la delega rilasciata all'Assessore comunale, nei confronti del quale vi era stato l'esposto, investiva una complessità di settori che andavano dalla tutela ambientale al decoro urbano e che con tale attribuzione ci si era prefissi l'obiettivo di stimolare un miglioramento delle condizioni territoriali e un incremento della qualità della vita.

L'interesse quindi avvertito dalla stessa Amministrazione si collocava lungo una direttrice del tutto separata dagli ambiti di riferimento dei Lavori Pubblici e dell'Urbanistica.

Pertanto l'affidamento della delega in parola rappresentava materia concettualmente diversa da quella dell'urbanistica dal momento che l'Assessore non procedeva né alla progettazione né all'affidamento di attività concernenti la realizzazione di opere, rappresentando esclusivamente il decoro urbano un quid alius rispetto all'Urbanistica e ai Lavori Pubblici.

5.13.8 Quesito sulle modalità applicative per la mozione di sfiducia costruttiva, revoca e sostituzione proposta nei confronti del Presidente di un Parco

Si rivolgeva al Difensore civico il Presidente di un Ente Parco sottoponendo un quesito in merito alle modalità applicative per la mozione di sfiducia costruttiva, revoca e sostituzione nei suoi confronti.

Al riguardo lo scrivente faceva notare che da un esame di tutte le fonti normative e legislative vigenti in materia degli organi dell'Ente Parco, non si rinveniva alcuna disposizione che disciplini le modalità relative alla mozione di sfiducia, alla revoca e alla sostituzione del Presidente dell'Ente Parco.

Pertanto discendeva che la norma compatibile con il caso in esame doveva essere ricercata sia nell'ambito delle "disposizioni finali" di cui all'art. 40 della L.R. 38/96 che nelle altre leggi e discipline di settore.

In merito al rinvio innanzi riportato andava esplicitato comunque che l'intervenuto D.Lgs. n° 267/2000 – che ha modificato e sostituito la L. n° 142/90 (abrogandola) – ha disciplinato la materia in disamina in modo completamente diverso, adeguandola cioè al nuovo sistema di elezione diretta del Sindaco.

Infatti gli originari artt. 34 (elezione del Sindaco) e 37 (mozione di sfiducia costruttiva, revoca e sostituzione) della legge 142/90, (che solo in parte avevano un'attinenza con la presente trattazione) ora non trovano più alcun collegamento e rispondenza con l'attuale formulazione dell'art. 52 del citato TUEL, che come detto è basato su presupposti del tutto differenti.

Da ciò ne consegue che alla fattispecie in trattazione non appariva affatto applicabile l'art. 52 del menzionato D.Lgs. n. 267/2000 (in quanto incompatibile), atteso che lo stesso si riferiva alla mozione di sfiducia al Sindaco ora eletto direttamente dai cittadini a suffragio universale e non più al Sindaco eletto dal rispettivo Consiglio comunale nel suo seno.

Tale differente regime assume – invero – un aspetto estremamente rilevante dal momento che nell'ipotesi dell'abrogato art. 37 il Sindaco poteva

essere sostituito (unitamente alla Giunta) in quanto eletto contestualmente dallo stesso Consiglio, mentre nell'attuale formulazione dell'art. 52 del TUEL n° 267/2000 l'eventuale approvazione della mozione di sfiducia determina, non solo la cessazione della carica del Sindaco, ma anche lo scioglimento del Consiglio comunale, sulla base del principio che lo stesso Sindaco è stato personalmente eletto dal popolo e non più dal massimo organo collegiale rappresentativo dell'Ente.

In effetti il legislatore ha inteso operare una netta distinzione tra organi e soggetti giuridici eletti direttamente dal corpo elettorale (c.d. elez. di primo grado e nomine effettuate da altri organismi composti da rappresentanti designati da Enti diversi (c.d. elez. di secondo grado).

Trasferendo pertanto detto principio al caso di specie era agevole ritenere che la mozione di sfiducia, di revoca o di sostituzione del Presidente dell'Ente Parco doveva riguardare solo ed esclusivamente tale carica (poiché attribuita dal Consiglio Direttivo) e non poteva estendersi e travolgere, come conseguenza, anche i componenti del medesimo Consiglio (compreso l'eventuale Presidente sfiduciato, revocato e sostituito) in quanto nominati (peraltro per la durata di cinque anni) da altri soggetti giuridici pubblici esterni.

Diversamente, opinando una ipotetica decadenza o cessazione dalla carica dell'intero Consiglio direttivo, oltre a porsi in palese disarmonia con le argomentazioni innanzi svolte, sarebbe andata, da un lato ad interferire e violare le prerogative degli enti designati (i quali si vedevano annullare le scelte effettuate e potevano soltanto rimettere in discussione), e dall'altro avrebbe costituito una inammissibile lesione di interessi nella sfera giuridica dei singoli componenti del Consiglio di amministrazione.

Le suesposte conclusioni trovavano peraltro fondamento e riscontro (per analogia di settore) anche nello schema di Statuto tipo degli Enti di Ambito Territoriale Ottimale approvato con L.R. n° 2/97.

Da quanto sopra si evince, in effetti, che anche la cessazione dalla carica (per qualsiasi causa) del Presidente dell'A.T.O. non determinava alcuna decadenza o scioglimento del Consiglio di Amministrazione, essendo

sufficiente, viceversa, procedere alla nomina di un nuovo Presidente che sarebbe rimasto in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

5.13.9 Esecutività di una deliberazione – Quando far partire gli effetti

Un cittadino si rivolgeva al Difensore civico per rappresentare che, avendo avuto conoscenza che la Giunta comunale aveva provveduto in data 27/12/04 a deliberare l'attivazione del servizio di controllo elettronico della velocità nel territorio comunale (immediatamente esecutivo), si recava presso il Comune per richiedere una copia in data 17/08/05 di detto atto deliberativo.

Lo stesso Comune comunicava tuttavia che siccome la delibera in parola non era ancora stata pubblicata non si poteva ottenerne copia.

Pertanto l'istante chiedeva allo scrivente un parere sul fatto se la delibera sopra menzionata fosse divenuta esecutiva alla momento della sua deliberazione o solo successivamente quando fosse stata pubblicata.

Al riguardo l'Ufficio faceva presente che nel caso di specie, trattandosi di delibera dichiarata immediatamente esecutiva dalla maggioranza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, la stessa esplicava da subito gli atti esecutivi pur in assenza della pubblicazione all'albo pretorio.

In sostanza l'atto, pur non essendo in senso strettamente tecnico "esecutivo", era comunque eseguibile ed efficace, poiché la condizione di eseguibilità consisteva nella separata votazione con la quale il Consiglio Comunale lo dichiarava – espressamente – immediatamente eseguibile.

Veniva sottolineato altresì che la pubblicazione prevista dall'art. 124 riguardava soltanto le deliberazioni che non fossero state dichiarate immediatamente eseguibili.

PAGINA BIANCA

Elenco dei Difensori Civici e delle Province Autonome

Difensore civico Provincia Autonoma di BOLZANO

Dott.ssa Burgi VOLGGER

Via Portici, n. 22

39100 BOLZANO BZ

Tel. 0471.301155 - Fax 0471.981229

difensora.civica@consiglio-bz.otrg

www.consiglio-bz.org/difesacivica/

Difensore civico Provincia Autonoma di TRENTO

Prof.ssa Donata BORGONOVO RE

Via Manci/Galleria Garbari, n. 9

38100 TRENTO TN

Tel. 0461.213203 - 213190 - Fax 0461.238989

N. verde 800851026

difensore.civico@consiglio.provincia.tn.it

www.consiglio.provincia.tn.it

Difensore civico Regione ABRUZZO

Avv. Nicola SISTI

Via Bazzano, n. 2

67100 L'AQUILA AQ

Tel. 0862.644802 - Fax 0862.23194

N. verde 800238180

difensore.civico@regione.abruzzo.it

www.consiglio.regione.abruzzo.it

Difensore civico Regione BASILICATA

Dott. Silvano MICHELE

P.zza Vittorio Emanuele II, n. 14

85100 POTENZA PZ

Tel. 0971.274564 - 668076 - Fax 0971.330960

difensorecivico@regione.basilicata.it

www.regione.basilicata.it/consiglio/difensorecivico

Difensore civico Regione CAMPANIA

Dott. Vincenzo LUCARELLO

Centro Direzionale Isola F/8

Via Giovanni Porzio, 4

80143 NAPOLI NA

Tel. 081.7783801 - 7783800 - Fax 081.7783837

lucariello@consiglio.regione.campania.it

www.consiglio.regione.campania.it

Difensore civico Regione EMILIA-ROMAGNA

Dott. Antonio MARTINO

Piazzale Aldo Moro, n. 44

40127 BOLOGNA BO

Tel. 051.6396382 - Fax 051.6396383

N. verde 800515505

difciv1@regione.emilia-romagna.it

www.regione.emilia-romagna.it

Difensore civico Regione FRIULI-VENEZIA-GIULIA

Avv. Caterina DOLCHER

Via Filzi, n. 21/1

34100 TRIESTE TS

Tel. 040.364130 – 3772220 – 0432.506187

Fax 040.3772289

difensore.civico.ts@regione.fvg.it

www.regione.fvg.it

Difensore civico Regione LAZIO

Dott. Felice Maria FILOCAMO

Via del Giorgione, n. 18

00147 ROMA RM

Tel. 06.59606656 - 06.65932024 - Fax 06.59606646

difensore.civico@lazio.it

www.regione.lazio.it

Difensore civico Regione LIGURIA

Dr.ssa Annamaria FAGANELLI

Viale Brigate Partigiane, n. 2

16129 GENOVA GE

Tel. 010.565384 - Fax 010.540877

N. verde 800807067

difensore.civico@regione.liguria.it

www.regione.liguria.it

Difensore civico Regione LOMBARDIA

Dott. Donato GIORDANO

Piazza Fidia, n. 1

20159 MILANO MI

Tel. 02.6081267 - Fax 02.67482487

difensore.civico@consiglio.regione.lombardia.it

www.consiglio.regione.lombardia.it

Difensore civico Regione MARCHE

Avv. Samuele ANIMALI

Corso Stamina, n. 49

60100 ANCONA AN

Tel. 071.2298391 - Fax 071.2298264

difensore.civico@consiglio.marche.it

www.regione.marche.it

Difensore civico Regione PIEMONTE

Dott. Francesco INCANDELA

Via Alfieri, n. 15

c/o Consiglio Regionale Piemonte

10121 TORINO TO

Tel. 011.5757387 - Fax 011.5757386

difensore.civico@consiglioregionale.piemonte.it

www.consiglioregionale.piemonte.it

Difensore civico Regione TOSCANA

Dott. Giorgio MORALES

Via De' Pucci, n. 4

50122 FIRENZE FI

Tel. 055.2387860 - Fax 055.210230

difensore.civico@consiglio.regione.toscana.it

www.consiglio.regione.toscana.it

Difensore civico Regione VALLE D'AOSTA

Dott.ssa Maria Grazia VACCHINA

Via Festaz, n. 52

11100 AOSTA AO

Tel. 0165.262214 - Fax 0165.32690

difensore.civico@consiglio.regione.vda.it

www.consiglio.regione.vda.it

Difensore civico Regione VENETO

Avv. Vittorio BOTTOLI

Via Brenta Vecchia, n. 8

30172 MESTRE VENEZIA VE

Tel. 041.23834200 - Fax 041.5042372

dc@consiglioveneto.it

www.consiglio.regione.veneto.it

Elenco dei Difensori Civici Locali

Comune di CEPAGATTI (PE)

Avv. Antonello DE ROSA

Via A. Forlani, n. 12 - cap. 65012

Tel. 085/97401 – fax 058/974100

Comune di FOSSACESIA (CH)

Avv. Nicola Sisti

(in convenzione con la Regione, ex art. 1 L.R. n. 45/98)

Via Marina, n. 18 - cap. 66022

Tel. 0872/62221 – fax 0872/622337

Comune di L'AQUILA

Avv. Ferdinando Paone

Piazza Palazzo - cap. 67100

Tel. 0862/645369 – fax 645319

Comune di ORTONA (CH)

Dr. Sergio PACE

Via Cavour - cap. 66026

Tel. 085/90571 – fax 085/9066037

Comune di PESCARA

Avv. Maria DI TILLIO

Piazza Italia, n. 1 – cap. 65100

Tel. 085/4283425 – fax 085/4283315

Comune di SULMONA (AQ)

Avv. Nicola SISTI

(in convenzione con la Regione, ex art. 1 L.R. n. 45/98)

Via Mazara, n. 20 – cap. 67039

Tel. 0864/242287 – fax 0864/242298

Comune di VITTORITO (AQ)

Prof. Giuseppe Di Tommaso

Via Roma, n. 4 – cap. 67030

Tel. 0864/727366 – 0864/727131 - fax 0864/727100

Unione Comuni dell'Area Urbana CHIETI-PESCARA

Dr.ssa Manuela PIERDOMENICO

c/o Comune di Francavilla al Mare – Piazza S. Domenico, 1

Sedi: Comune di Francavilla al Mare, Montesilvano e Spoltore

Tel. 347-7725431 - Fax 085-4920213

Comunità Montana SIRENTINA ZONA "C" – SECINARO (AQ)

Avv. Maria Teresa MICCIOLA

c/o Comunità Montana Sirentina

Strada Provinciale 11 Sirentina, n. 14

Tel. 0864/79175 – Fax 0864/797207